



COMUNE DI CECINA

ORDINANZA DEL SINDACO n° 46 del 20/08/2020

Proponente: **Programmazione e Governo del Territorio**

Oggetto:

Rinvenimento di esche e bocconi avvelenati

IL SINDACO

Vista la nota della Ns. Polizia municipale via mail del 18/08/2020, con cui si specifica di aver rinvenuto lungo il tratto di strada che dal Parcheggio dei Campi Lunghi adiacente alla Casa per Ferie Le Gorette, una vaschetta con materiale gelatinoso non ben identificato e a circa 200 metri verso il mare, un amo da pesca, come da relazione di Servizio Guardie Ecologiche Volontarie del 14/08/2020;

Dato atto che , a seguito della consegna del materiale rinvenuto ad un Medico Veterinario dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, è stato da essi caricata la segnalazione n. 3308 nel portale avvelenamenti nazionale ai fini delle opportune verifiche;

A seguito della nota n.p.g. 25540 del 19/08/2020 pervenuta dal Portale avvelenamenti nazionale , con i referti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana da cui si evince la presenza di un amo da pesca e si specifica che gli esami tossicologici sono in corso per completare gli accertamenti connessi al potenziale avvelenamento;

Richiamata l'Ordinanza del Ministero della Salute del 10 febbraio 2012, recante "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati", con la quale viene sancito il divieto a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo, il divieto di detenzione, utilizzo e abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce, e definito un protocollo di azioni da intraprendere nel caso di rinvenimento sul territorio comunale di esche/bocconi avvelenati;

Preso atto che, ai sensi del comma 2, dell'art.4, della citata ordinanza, il sindaco, a seguito delle segnalazione di sospetto avvelenamento effettuata da un medico veterinario nell'esercizio delle sue funzioni, di cui all'art.2 della citata ordinanza e all'art.6 della Legge Regionale n.39/2001, da' immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti, nonché procede all'accertamento della violazione stessa, provvedendo a segnalare con apposita cartellonistica l'area di ritrovamento delle esche/bocconi avvelenati e, accertata la violazione dell'art.1 della suddetta ordinanza, attiva la bonifica del luogo interessato dall'avvelenamento in collaborazione con l'Azienda unità sanitaria locale competente per la zona e la Polizia Provinciale, in ottemperanza all'art.5 della Legge Regionale 39/2001;

Considerata la necessità di provvedere in merito, al fine di prevenire ed eliminare possibili pericoli per la salute della popolazione umana e degli animali, nel caso che a seguito degli accertamenti effettuati dall'istituto "Zooprofilattico Sperimentale" competente per territorio, venga accertata l'effettiva positività dell'esca/boccone;

Dato atto che è stata opportunamente notiziata la Prefettura di Livorno in ordine del presente provvedimento;

Vista la L.R. n. 39 del 16/08/2001 avente come oggetto "Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate";

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20/07/2019, avente come oggetto "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati";

Visti gli artt. 50 e 54 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ;

ORDINA

- 1) l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti;
- 2) l'immediata segnalazione, tramite appositi cartelli, della zona sede di pericolo per esche/bocconi potenzialmente avvelenati, individuata nel tratto di strada interno alla Pineta tra il Parcheggio di Via Campi Lunghi e la spiaggia Bau Beach delle Gorette
- 3) di procedere a un sopralluogo della zona interessata, al fine di accertare l'eventuale presenza di ulteriori bocconi/esche potenzialmente avvelenati e procedere alla bonifica dell'area in collaborazione con l'Azienda unità sanitaria locale competente per la zona e la Polizia Provinciale;

4) che la presente ordinanza rimanga in vigore fino all'esito definitivo degli esami di laboratorio e, in caso di accertata positività dell'esca/boccone, fino all'attuazione delle misure di bonifica.

DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa per conoscenza, ovvero per gli opportuni provvedimenti di competenza, a:

- Ufficio messi Comunali per quanto di competenza;
- Ufficio Manutenzione per l'apposizione della cartellonistica nella zona in questione;
- Comando Polizia Municipale;
- Azienda U.S.L. NORD OVEST N.6 di Livorno, C/O Presidio Ospedaliero;
- Comando del Corpo Forestale dello Stato, Distaccamento di Cecina;
- Comando Carabinieri di Cecina;
- Comando della Pubblica Sicurezza;
- Comando della Polizia Provinciale Distaccamento di Cecina;
- Prefettura di Livorno.

AVVERTE

La cittadinanza di prestare la massima attenzione qualora transitasse nei pressi nell'area delimitata, per le motivazioni espresse in premessa.

AVVERTE altresì

A norma dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. n. 1034/71 e s.m.i. (D.Lgs n. 104/2010), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ovvero, in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di notificazione.

La Polizia Municipale, nonché gli altri ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della sorveglianza e dell'esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 e 5 della L. n. 241/90 e s.m.i. si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Fabio Carmignani, Posizione Organizzativa dell'U.O. Ambiente e Manutenzione del Comune di Cecina.

IL SINDACO
(Samuele Lippi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.